

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1462 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2022

relativa ai requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video per il colloquio a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
- (2) Nell'esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e nel decidere in merito, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può, a determinate condizioni, convocare il richiedente per un colloquio nel suo paese di residenza. In linea di principio, il colloquio dovrebbe svolgersi presso il consolato più vicino al luogo di residenza del richiedente.
- (3) La comunicazione audio e video dovrebbe facilitare la procedura di domanda tenendo conto dei recenti sviluppi tecnologici, offrendo diverse modalità per condurre un colloquio a distanza. È pertanto necessario definire i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video a distanza. Tali requisiti dovrebbero includere norme sulla protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati. È inoltre necessario adottare norme sul collaudo, la selezione e il funzionamento degli strumenti.
- (4) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la presente decisione fa riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. In tale contesto, se il colloquio è registrato, il richiedente è informato della registrazione ed esprime il suo consenso in proposito prima dell'inizio del colloquio.
- (5) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

